



QC

QV

QG

## PIANO DI GESTIONE

SIC IT9130005 "MURCIA DI SUD-EST"

titolo

Regolamento di gestione

elaborato

RE

### Coordinamento generale:

Regione Puglia  
Area Politiche per la mobilità e qualità urbana  
- Servizio Assetto del Territorio

### Supervisione scientifica:

Prof. Bernardino Romano  
Dott. Corrado Battisti

### Coordinamento tecnico - operativo:

Dott. Leonardo Lombardi,  
Arch. Marianna Amendola

### Gruppo di Lavoro:

#### Componente biologica:

Dott. Leonardo Lombardi  
Dott. Robert Philipp Wagensommer  
Dott. Giuseppe La Gioia

Dott. Pier Paolo De Pasquale

Dott. Michele Angelo Giunti

#### Componente agronomica - forestale:

Dott. Giulio Lazzarini,  
Dott. Michele Angelo Giunti

#### Componente rete ecologica:

Dott. Leonardo Lombardi  
Dott. Michele Angelo Giunti  
Dott. Cristina Castelli

#### Componente fisica:

Dott. Bruna Baldi

#### Componente urbanistica e paesaggio:

Arch. Marianna Amendola  
Arch. Francesca Barelli  
Dott. Daniele Iannucci

#### Partecipazione e VAS:

Arch. Francesca Barelli

Dott. Viviana Cherici

Arch. Lucia Di Stefano

Dott. Viviana Cherici

#### Banche dati e GIS:

Dott. Barbara Lastrucci  
Dott. Cristina Castelli



## INDICE

<b>SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 1. FINALITÀ .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2. VALIDITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 3. RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E URBANISTICA .....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 4. INTERVENTI IN DEROGA.....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 5. MANCATO RISPETTO E SANZIONI.....</b>	<b>6</b>
<b>SEZIONE II - INDIRIZZI GESTIONALI DI LIVELLO TERRITORIALE: A SCALA DI SITO E DI CONTESTO .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 6. OBIETTIVI GENERALI .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 7. OBIETTIVI DI CONTESTO.....</b>	<b>7</b>
7.1 CONTESTI PAESAGGISTICI LOCALI.....	7
7.2 “ECOSISTEMA AGRICOLO URBANIZZATO AD ELEVATA FRAMMENTAZIONE DELL’HINTERLAND DI MARTINA FRANCA” .....	8
7.3 “MOSAICO RURALE DELLA “CAMPAGNA ABITATA” .....	8
7.4 “SCRIGNO DI NATURALITÀ E CULTURA DEL GRADINO DELLA PIATTAFORMA MURGIANA” .....	8
7.5 “MATRICE DELLA “CAMPAGNA PRODUTTIVA” DI NOCI ” .....	8
7.6 “AGROECOSISTEMI PRODUTTIVI DEL “SECONDO GRADINO MURGIANO” .....	9
<b>ART. 8. OBIETTIVI SPECIFICI.....</b>	<b>9</b>
<b>SEZIONE III – LIVELLI DI TUTELA E DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL SIC .....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 9. TUTELA DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO E/O CONSERVAZIONISTICO .....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 10. TUTELA DELLE EMERGENZE IDROGEOMORFOLOGICHE E DELLE SPECIE DEGLI AMBIENTI IPOGEI .....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 11. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO RURALE .....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 12. SPECIFICHE DISPOSIZIONI PER I CONTESTI AD ELEVATA FRAMMENTAZIONE .....</b>	<b>13</b>
12.1 CRITERI PER LA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIREP .....	15
<b>ART. 13. DISPOSIZIONI GESTIONALI .....</b>	<b>15</b>
<b>SEZIONE IV - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI URBANISTICI, EDILIZI E INFRASTRUTTURALI .....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 14. EDIFICI E MANUFATTI .....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 15. IMPIANTI E INFRASTRUTTURE.....</b>	<b>17</b>
15.1 INFRASTRUTTURE A RETE .....	17
15.2 RETE STRADALE .....	17
15.3 IMPIANTI PER LE GESTIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI .....	19
15.4 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (FER) .....	19
<b>ART. 16. SISTEMAZIONI AGRARIE TRADIZIONALI .....</b>	<b>19</b>
<b>ART. 17. INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE AMBIENTALE E LA FRUIZIONE DEL SITO.....</b>	<b>20</b>
<b>ART. 18. ATTIVITÀ ESTRATTIVA E MINERARIA.....</b>	<b>20</b>
<b>SEZIONE V - REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ .....</b>	<b>22</b>
<b>ART. 19. ATTIVITÀ AGRICOLA E ZOOTECNICA.....</b>	<b>22</b>

<b>ART. 20.</b>	<b>GESTIONE FORESTALE .....</b>	<b>23</b>
<b>ART. 21.</b>	<b>ATTIVITÀ VENATORIA .....</b>	<b>25</b>
<b>ART. 22.</b>	<b>RACCOLTA DEI FUNGHI, TARTUFI E PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO.....</b>	<b>25</b>
<b>ART. 23.</b>	<b>ACCESSO E FRUIZIONE .....</b>	<b>26</b>
<b>ART. 24.</b>	<b>ATTIVITÀ MILITARI.....</b>	<b>26</b>
	<b>SEZIONE VI - VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.I.) .....</b>	<b>27</b>
<b>ART. 25.</b>	<b>AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>27</b>
<b>ART. 26.</b>	<b>INTERVENTI NON ASSOGGETTABILI A V.I. ....</b>	<b>27</b>
<b>ART. 27.</b>	<b>MODALITÀ DI REDAZIONE DELLO STUDIO DI INCIDENZA .....</b>	<b>28</b>

## SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

*Norme generali e rapporti con la pianificazione territoriale e urbanistica.*

### ART. 1. FINALITÀ

Il presente regolamento stabilisce l'esercizio delle attività e disciplina l'esecuzione delle opere all'interno del SIC "Murgia di Sud-Est" (IT9130005) attraverso la regolamentazione delle attività agro-silvo-pastorali, urbanistiche, di fruizione sostenibile dell'area o legate ad altre politiche di settore e attraverso specifiche indicazioni sulle procedure di valutazione di incidenza.

Le disposizioni del regolamento sono volte a garantire, in stretta integrazione tra loro:

- il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali, delle specie vegetali e animali di interesse comunitario e dell'integrità complessiva del Sito Natura 2000;
- la conservazione attiva dei paesaggi locali prevalentemente a carattere agro-forestale, caratterizzati dalla presenza di un mosaico di aree naturali e seminaturali alternate a coltivi, da sistemazioni agrarie tradizionali, dalla permanenza di beni di valore storico testimoniale e archeologico e da tracce del popolamento antico, in coerenza con i principi definiti dalla Convenzione Europea sul Paesaggio (Firenze 2000);
- il mantenimento e lo sviluppo sostenibile delle attività economiche e sociali mediante le quali assicurare il presidio e la conservazione dei paesaggi locali e degli habitat naturali.

All'interno del territorio del SIC "Murgia di Sud-Est" (IT9130005), sono soggetti a specifiche disposizioni di tutela:

- a) gli habitat di interesse comunitario:
  - 3170\*: Stagni temporanei mediterranei;
  - 6220\*: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*;
  - 62A0: Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneralia villosae*);
  - 6310: Dehesas con *Quercus* spp. sempreverde;
  - 8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica;
  - 8310 : Grotte non ancora sfruttate a livello turistico;
  - 9250: Querceti a *Quercus trojana*;
  - 9340: Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*;
  - 9540: Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici.
- b) le specie animali e vegetali di interesse comunitario e le altre specie di interesse conservazionistico indicate nel Piano di gestione (PDG) e nel Formulario Standard Natura 2000 del Sito;
- c) ulteriori ecosistemi di elevato valore naturalistico in quanto habitat di specie, con particolare riferimento alle aree umide di origine naturale o artificiale, ai mosaici di garighe, macchie basse e alte, ai boschi mesofili degli impluvi, agli agroecosistemi tradizionali a elevata biopermeabilità (pascoli, aree agricole soggette a gestione alternata seminativo/pascolo, mosaici agricoli a maglia stretta, agroecosistemi ricchi di siepi, filari alberati o alberi camporili, oliveti monumentali).;
- d) gli alberi monumentali;

Sono altresì sottoposti a tutela i seguenti beni e aree di valore paesaggistico, per i quali il PDG persegue obiettivi di valorizzazione e recupero in conformità con le disposizioni del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR):

- orli di terrazzo morfologico;
- versanti con pendenza >20%;
- reticolo idrografico principale superficiale e sotterraneo;
- reticolo idrografico secondario effimero o occasionale;
- solchi di erosione, impluvi (*lame e gravine*);
- doline, grotte e altri elementi del carsismo;
- inghiottitoi (*vore*);
- altri elementi, seminaturali o costruiti, di raccolta e captazione delle acque (pozzi, fontanili);
- boschi e macchie;
- mosaico dei coltivi;
- prati, pascoli naturali e praterie;
- aree a coltura legnosa (*oliveti, frutteti e vigneti*) compresi quelli di pertinenza storica dei centri urbani;
- beni di interesse storico architettonico;
- masserie, torri, casini, trulli;
- manufatti e beni rurali minori
- muri a secco (*parieti*);
- filari e siepi;
- alberature isolate;
- rete tratturale (tratturi, tratturelli e bracci);
- punti panoramici;
- strade di interesse paesaggistico;
- strade panoramiche;
- rete sentieristica;
- tracce del popolamento antico (segnalazioni di interesse archeologico, aree della stratificazione insediativa).

Gli elementi sopra elencati sono individuati nelle tavole

- QC04 Carta idrogeomorfologica e dei geositi.
- QC06 Carta della vegetazione.
- QC07 Carta degli habitat di interesse comunitario.
- QC09 Carta del valore floristico e della distribuzioni reale e potenziale delle specie floristiche di interesse.
- QC 10 Carta del valore faunistico e della distribuzioni reale e potenziale delle specie di fauna di interesse.
- QC11 Carta delle permanenze del sistema storico insediativo.
- QV02 Carta del "Valore Natura 2000" .
- QV03 Carta dei contesti paesaggistici locali.

Le disposizioni di tutela si applicano agli elementi sopra indicati, anche se non rappresentati nelle tavole del PDG, ma indicati o censiti in altri studi o piani di settore vigenti.

## **ART. 2. VALIDITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento ha validità a tempo indeterminato.

Le disposizioni in esso contenute si applicano all'interno del perimetro del SIC "Murgia di Sud-Est" (IT9130005) come individuato nella *Carta della perimetrazione definitiva del SIC e dell'area contigua* (QG01).

Tali disposizioni sono state definite in risposta alle criticità evidenziate nel Quadro valutativo (QV) del PDG e possono avere carattere prescrittivo (divieti, obblighi) o di indirizzo (incentivi, linee guida), in funzione della rilevanza/intensità della criticità rilevata e della pertinenza del tema rispetto al campo operativo del Piano di gestione.

Per quanto non espresso in termini prescrittivi nel presente regolamento si rimanda alle specifiche norme di settore vigenti, con particolare riferimento alla normativa dei Piani del sistema locale di Aree protette (Norme di attuazione e Regolamenti).

In particolare, gli indirizzi gestionali riportati nella sezione II sono articolati in obiettivi generali e specifici validi per tutto il territorio del SIC e in obiettivi di contesto riferiti ai cinque Contesti paesaggistici locali individuati nel PDG, di cui all' art.7.

Nell'ambito del territorio esterno al SIC, in coerenza alle direttive del PPTR (art.70,comma 2c), è individuata una "Area contigua del SIC", pari a una fascia di 5 km dai suoi confini.

L'Area contigua rappresenta uno strumento finalizzato a valorizzare gli elementi di connessione ecologica e paesaggistica a livello di area vasta circostante il Sito, con particolare riferimento agli altri Siti della Rete Natura 2000. In tal senso l'area contigua rappresenta un ambito di attenzione, per le Autorità competenti, ai fini della programmazione e attuazione di piani o progetti coerenti con gli obiettivi generali del PDG e sinergici alle azioni di conservazione e valorizzazione già incentivate nell'ambito del Piano di azione (PA) .

Nell'ambito dell'Area contigua i soli territori interclusi tra i confini del SIC "Murgia di Sud-Est" e quelli dei limitrofi Siti Natura 2000, e/o caratterizzati da elevata presenza di Sistemi di naturalità appartenenti alla Rete ecologica regionale riconosciuti dal PPTR, sono individuati come "Area contigua prioritaria".

L'"Area contigua prioritaria", come rappresentata nella Tav. QG01, è finalizzata a mitigare le pressioni antropiche esterne attraverso l'applicazione dello strumento della valutazione di incidenza (SEZ VI) e costituisce inoltre zona di riferimento per eventuali proposte di ampliamento del SIC Murgia di Sud-Est.

## **ART. 3. RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E URBANISTICA**

Per le finalità indicate all'articolo 1, il PDG:

- a) applica le direttive di cui all'art.70 e integra le disposizioni dell'articolo 73 del PPTR, relative ai Siti di rilevanza naturalistica.
- b) assume l'Atlante del patrimonio ambientale, territoriale e paesaggistico definito dal PPTR e ne dettaglia i contenuti;
- c) individua i contesti paesaggistici locali e ne definisce gli obiettivi di qualità paesaggistica, in coerenza con quelli di "ambiti e figure" del PPTR, nonché con le criticità riscontrate all'interno del Sito, al fine di fornire indirizzi o prescrizioni specifiche per l'integrazione del paesaggio nelle politiche urbanistiche e nella pianificazione di settore (ambientale, agricola e forestale, sociale ed economico);

Per garantire l'efficacia del PDG e delle azioni in esso contenute, i nuovi PUG o quelli in formazione e i piani di settore:

- assumono nel proprio quadro conoscitivo le indicazioni del Quadro conoscitivo (QC) e del Quadro valutativo (QV) del PDG, con valore strumentale e di supporto alle scelte di pianificazione urbanistica generale e attuativa;
- danno attuazione agli obiettivi di contesto assumendo e/o verificando a scala di maggior dettaglio i perimetri dei contesti paesaggistici locali di appartenenza definiti dal PDG e adeguando gli interventi e le previsioni dei propri strumenti alle disposizioni del presente regolamento;
- dimostrano la coerenza con il PDG, nonché le eventuali sinergie/integrazioni con le azioni definite all'interno del relativo Piano d'Azione (PA);
- recepiscono la perimetrazione definitiva del SIC "Murgia di Sud-Est" (IT9130005) e le indicazioni del regolamento, per quanto attiene agli interventi che interessano il territorio in esso compreso;
- dimostrano, nell'ambito delle procedure di VAS, la coerenza delle scelte, relative anche ai territori esterni al SIC (con particolare riferimento all'Area contigua di cui all'art.2), con gli obiettivi di qualità paesaggistica indicati nel PDG, assicurando l'assenza di effetti significativi sugli habitat e le specie di interesse comunitario e sulle altre specie come indicate nel Formulario Standard Natura 2000 del Sito.

#### **ART. 4. INTERVENTI IN DEROGA**

L'Ente di gestione del SIC, in deroga al presente Regolamento, qualora un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, connessi con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica e valutata la assenza di alternative, può autorizzarne la realizzazione, ponendo in essere ogni misura compensativa necessaria per mantenere la coerenza globale di Natura 2000 e nel rispetto dei contenuti del DPR 357/97 ss.mm.ii.

#### **ART. 5. MANCATO RISPETTO E SANZIONI**

Il mancato rispetto delle norme prescrittive contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione di sanzioni amministrative nella misura e con le modalità previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica, in materia di caccia e protezione della fauna, di regolamentazione tagli boschivi e in conformità a quanto stabilito dalla LR 19/97 sulle Aree naturali protette ss.mm.ii (art.25).

## SEZIONE II - INDIRIZZI GESTIONALI DI LIVELLO TERRITORIALE: A SCALA DI SITO E DI CONTESTO

*Esplicitano il riconoscimento dei diversi caratteri dominanti nel Sito e la funzione regolamentare di indirizzo attribuita ai Contesti paesaggistici locali riconosciuti in coerenza con PPTR. I relativi obiettivi di Contesto raccordano gli obiettivi generali e specifici e assumono valore di riferimento ai fini delle verifiche di compatibilità/conformità nell'applicazione delle disposizioni delle successive Sezioni III, IV e V.*

### ART. 6. OBIETTIVI GENERALI

Il PDG definisce i seguenti Obiettivi generali (OG) da perseguire a scala di Sito:

- OG01 Tutela della biodiversità del Sito e degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
- OG02 Tutela attiva della matrice forestale, e in particolare dei boschi di fragno, quale nodo strategico della rete ecologica regionale;
- OG03 Tutela attiva e valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale murgese, delle attività agro-silvo-pastorali sostenibili e degli elementi del patrimonio storico-architettonico;
- OG04 Controllo dei processi di consumo di suolo e razionalizzazione del sistema dell'accessibilità al SIC;
- OG05 Tutela delle emergenze geomorfologiche;
- OG06 Tutela del sistema delle zone umide naturali e artificiali;
- OG07 Aumento del livello della conoscenza e di riconoscibilità del SIC, anche finalizzata ad uno sviluppo turistico sostenibile (CETS).

### ART. 7. OBIETTIVI DI CONTESTO

#### 7.1 CONTESTI PAESAGGISTICI LOCALI

I contesti paesaggistici locali rappresentano quelle parti di territorio, identificabili e nominabili, in cui vengono riconosciuti come prevalenti determinati caratteri morfologico – ambientali, insediativi e culturali, che assumono per lo specifico contesto un valore strutturale.

Tali contesti hanno valore descrittivo e di indirizzo per ciascun piano, programma, intervento in applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Gli obiettivi di cui ai successivi articoli, definiti per ciascun contesto in applicazione degli obiettivi di qualità paesaggistica della CEP e in conformità a quelli del PPTR, hanno valore prescrittivo in quanto svolgono un ruolo di raccordo tra obiettivi generali e specifici evidenziando le priorità da perseguire in ciascun contesto paesaggistico.

Il PDG individua i seguenti 5 Contesti paesaggistici locali:

1. Ecosistema agricolo urbanizzato ad elevata frammentazione dell'*hinterland* di Martina Franca;
2. Mosaico rurale della "campagna abitata":



- 2.a) dell'altopiano orientale;
- 2.b) della piana ondulata di Martina Franca.
- 3. Scrigno di naturalità e cultura del gradino della piattaforma murgiana;
- 4. Matrice della "campagna produttiva" di Noci;
- 5. Agroecosistemi produttivi del "secondo gradino murgiano".

## 7.2 "ECOSISTEMA AGRICOLO URBANIZZATO AD ELEVATA FRAMMENTAZIONE DELL'HINTERLAND DI MARTINA FRANCA"

Il PDG identifica i seguenti obiettivi di contesto:

**SALVAGUARDIA/GESTIONE** delle aree naturali e seminaturali residuali della rete ecologica locale (boschi di fragno, agroecosistemi, varchi inedificati, biotopi umidi, reticolo idrografico ecc.) e dei beni culturali e paesaggistici.

**PIANIFICAZIONE** delle trasformazioni urbanistico-infrastrutturali finalizzata al contrasto di consumo urbano, industriale e commerciale del suolo agricolo (limitazione dei processi di deruralizzazioni).

## 7.3 "MOSAICO RURALE DELLA "CAMPAGNA ABITATA"

Il PDG identifica i seguenti obiettivi di contesto:

**SALVAGUARDIA/GESTIONE** del sistema di boschi di valore naturalistico e paesaggistico, quale potenziamento delle connessioni (principali e secondarie) della rete ecologica regionale, delle emergenze geomorfologiche (grotte, doline, geositi) e architettoniche minori e dei biotopi umidi naturali e artificiali.

**GESTIONE** delle attività agro-zootecniche finalizzata alla conservazione attiva dei mosaici agro-silvo-pastorali tradizionali, degli oliveti monumentali e degli ecosistemi forestali.

**GESTIONE/PIANIFICAZIONE** della rete infrastrutturale finalizzata alla razionalizzazione e gerarchizzazione dei livelli di fruizione del SIC (in auto, in bicicletta, a piedi, ecc.) e al miglioramento delle prestazioni culturali (itinerari tematici e servizi all'utente fruitore) ed ecologiche (es. passaggi fauna selvatica).

**PIANIFICAZIONE** delle trasformazioni urbanistico-infrastrutturali finalizzata al contrasto di consumo urbano, industriale e commerciale del suolo agricolo (limitazione dei processi di deruralizzazioni).

## 7.4 "SCRIGNO DI NATURALITÀ E CULTURA DEL GRADINO DELLA PIATTAFORMA MURGIANA"

Il PDG identifica i seguenti obiettivi di contesto:

**SALVAGUARDIA** dell'unicità morfologica, naturalistica e paesaggistica, delle matrici forestali delle Pianelle e del mosaico di boschi e macchie, pascoli e colture tradizionali dell'altopiano murgiano che degrada verso la pianura di Taranto, quale importante nodo e area source forestale della rete ecologica regionale

**GESTIONE** regolamentata delle attività forestali, agricole e zootecniche produttive in coerenza con la presenza del SIC.

**GESTIONE** del sistema delle aree protette presenti nel Contesto attraverso un coordinamento amministrativo, programmatico e attuativo finalizzato all' integrazione dei relativi strumenti.

## 7.5 "MATRICE DELLA "CAMPAGNA PRODUTTIVA" DI NOCI "

Il PDG identifica i seguenti obiettivi di contesto:

SALVAGUARDIA dei boschi di fragno relittuali con valore naturalistico e paesaggistico, quale potenziamento delle connessioni (principali e secondarie) della rete ecologica regionale, delle emergenze geomorfologiche (doline) e architettoniche minori e dei biotopi umidi naturali e artificiali.

GESTIONE delle attività agro-zootecniche finalizzata al miglioramento dei livelli di biopermeabilità del suolo, alla conservazione delle aree agricole ad alto valore naturalistico e al miglioramento della rete ecologica locale.

GESTIONE/PIANIFICAZIONE della rete infrastrutturale finalizzata alla razionalizzazione e gerarchizzazione dei livelli di fruizione del SIC (in auto, in bicicletta, a piedi, ecc.) e al miglioramento delle prestazioni culturali (itinerari tematici e servizi all'utente fruitore) ed ecologiche (es. passaggi fauna selvatica).

#### 7.6 "AGROECOSISTEMI PRODUTTIVI DEL "SECONDO GRADINO MURGIANO"

SALVAGUARDIA del sistema di boschi di valore naturalistico e paesaggistico, quale potenziamento delle connessioni (principali e secondarie) della rete ecologica regionale, dei mosaici di praterie e garighe mediterranee, delle emergenze geomorfologiche (doline) e architettoniche minori e dei biotopi umidi naturali e artificiali.

SALVAGUARDIA dell'unicità morfologica, naturalistica e paesaggistica del sistema della piattaforma murgiana e della scarpata che degrada verso la pianura tarantina. Conservazione della caratteristica alternanza di boschi di fragno, macchie, garighe e agroecosistemi tradizionali con valore conservazionistico e paesaggistico.

GESTIONE regolamentata delle attività agricole e zootecniche produttive intensive, in coerenza con la presenza del SIC, ai fini della riduzione degli impatti sugli ecosistemi naturali e seminaturali e dell'aumento delle prestazioni ecologiche degli habitat.

GESTIONE/PIANIFICAZIONE della rete infrastrutturale principale finalizzata alla conservazione e al miglioramento dello stato di conservazione dei valori ambientali (habitat naturali e seminaturali) e all'arresto del consumo di suolo.

### ART. 8. OBIETTIVI SPECIFICI

Il PDG definisce i seguenti Obiettivi specifici (OS) da perseguire nei diversi contesti paesaggistici locali riconosciuti, in attuazione degli Obiettivi generali del Piano con particolare riferimento alle criticità e al relativo livello di priorità riscontrate nei singoli contesti locali:

- OS01      Miglioramento della sostenibilità ecologica delle attività di pascolo in bosco.
- OS02      Tutela delle formazioni forestali più evolute.
- OS03      Miglioramento della sostenibilità ecologica delle attività selvicolturali.
- OS04      Miglioramento dei livelli di continuità e qualità ecologica delle formazioni forestali nell'ambito delle matrici agricole.
- OS05      Miglioramento delle direttrici di connettività forestale con le aree esterne al SIC (priorità per la direttrice di continuità ecologica di nord-ovest).
- OS06      Miglioramento della gestione delle pinete mediterranee.
- OS07      Limitazione e controllo del fenomeno degli incendi estivi.
- OS08      Riqualificazione dei boschi degradati dagli incendi.
- OS09      Limitazione e controllo sullo sviluppo di fitopatologie.
- OS010     Approfondimento delle conoscenze e controllo delle popolazioni di cinghiale.

- OS11 Miglioramento della sostenibilità del settore agricolo e zootecnico.
- OS12 Mantenimento delle pratiche di pascolo tradizionali e della mosaicatura di habitat prativi e di gariga.
- OS13 Riduzione dei processi di consumo di suolo.
- OS14 Tutela dei residuali varchi di naturalità e degli elementi di biopermeabilità.
- OS15 Mantenimento e miglioramento dei caratteri agro-silvo-pastorali tradizionali.
- OS16 Mantenimento e miglioramento delle aree agricole di valore conservazionistico ad elevata urbanizzazione (frammentazione).
- OS17 Recupero dei nuclei di espansione edilizia già pianificati (ove non in contrasto con la presenza di habitat e/o specie di interesse), finalizzato alla limitazione del consumo di suolo.
- OS18 Riduzione e/o mitigazione dell'effetto barriera della rete stradale.
- OS19 Riduzione dei processi di artificializzazione del SIC del settore estrattivo e mitigazione degli impatti.
- OS20 Miglioramento della gestione naturalistica all'interno delle aree militari.
- OS21 Eliminazione e bonifica delle discariche abusive esistenti.
- OS22 Riduzione e mitigazione degli impatti sulla fauna della rete elettrica AT e MT.
- OS23 Tutela e approfondimento delle conoscenze relative alle relittuali aree umide naturali e artificiali.
- OS24 Tutela e approfondimento delle conoscenze relative ai siti ipogei di interesse conservazionistico e alle altre emergenze geomorfologiche (doline, gravine, ecc).
- OS25 Mitigazione degli impatti dell'attività venatoria e ostacolo ai fenomeni di bracconaggio.
- OS26 Controllo del fenomeno e limitazione degli impatti dovuti ai cani vaganti.
- OS27 Riduzione dei fenomeni di raccolta di specie vegetali di interesse conservazionistico.
- OS28 Controllo e miglioramento compatibilità delle attività di raccolta dei funghi.
- OS29 Controllo/eliminazione specie vegetali aliene invasive.
- OS30 Miglioramento della compatibilità degli interventi di ristrutturazione edilizia con la presenza di specie animali di interesse conservazionistico.
- OS31 Gestione ottimale dei rapporti tra lupo e attività zootecniche.
- OS32 Miglioramento del grado di conoscenza del SIC e dei suoi valori nella comunità locale.
- OS33 Miglioramento dei servizi di fruizione turistica sostenibile del SIC.
- OS34 Realizzazione di attività turistiche, ricreative ed educazionali in grado di generare forme di sviluppo sostenibile all'interno del Sito, senza alterare gli equilibri naturali e culturali.
- OS35 Compatibilità delle attività di arrampicata con la tutela degli habitat/flora rupestre.
- OS36 Miglioramento del coordinamento tra i diversi Enti di tutela presenti nel territorio del SIC.
- OS37 Realizzazione di una gestione efficace delle procedure di V.Incidenza nel SIC.
- OS38 Realizzazione di una perimetrazione efficace del SIC.
- OS39 Monitoraggio sulla presenza di habitat e specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico.
- OS40 Approfondimento delle conoscenze su specie/habitat e su valori storico culturali.

## SEZIONE III – LIVELLI DI TUTELA E DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL SIC

*Dettagliano la disciplina di tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario o conservazionistico, delle emergenze geomorfologiche e dei beni del patrimonio rurale, attraverso l'individuazione delle attività da vietare o da favorire, e nel contesto di un obiettivo generale di miglioramento della permeabilità ecologica del Sito e di riduzione dei processi di frammentazione.*

### ART. 9. TUTELA DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO E/O CONSERVAZIONISTICO

Ferme restando le misure di conservazione di cui all'art.2bis del RR 28/2008 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione per ZCS e ZPS), all'interno del SIC non è consentito:

- trasformare, danneggiare o alterare gli habitat d'interesse comunitario;
- prelevare, disturbare o danneggiare le specie animali di interesse comunitario, o comunque di interesse conservazionistico, come indicate nei riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali, nel Formulário Natura 2000 e nel Piano di gestione del Sito;
- prelevare o danneggiare le specie vegetali di interesse comunitario, o comunque di interesse conservazionistico, come indicate nei riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali, nel Formulário Natura 2000 e nel Piano di gestione del Sito;
- cambiare la destinazione d'uso colturale delle superfici destinate a pascolo permanente;
- effettuare il dissodamento di prati-pascoli permanenti;
- diffondere specie animali o vegetali aliene invasive;
- alterare gli assetti geomorfologici o idraulici, realizzare interventi di bonifica o di alterazione di aree umide naturali o artificiali, causare fenomeni di inquinamento delle acque superficiali e profonde e delle aree umide di origine naturale o artificiale;
- alterare i siti ipogei e le altre emergenze idrogeomorfologiche;
- alterare, danneggiare o eliminare gli elementi naturali o antropici del paesaggio rurale (alberi monumentali e camporili, siepi, filari alberati, boschetti, aree umide, cisterne, specchie, fontanili e altri elementi storici di interesse naturalistico).

Costituiscono inoltre elementi vincolanti per la tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali di interesse, le misure legate alla corretta gestione territoriale alla scala locale e di paesaggio (di cui alla Sezione II), quelle relative alla disciplina degli interventi urbanistici (Sezione IV) e alla regolamentazione delle attività antropiche (Sezione V).

All'interno del SIC sono da favorire, anche attraverso apposite azioni o misure incentivanti, le attività di:

- riqualificazione o nuova realizzazione di biotopi umidi naturali e/o artificiali;
- riqualificazione o ampliamento di habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario;
- gestione sostenibile delle aree forestali, con particolare riferimento ai boschi di fragno, finalizzata al miglioramento della loro maturità e qualità ecologica;
- incentivazione e promozione dell'agricoltura biologica e delle forme di allevamento e agricoltura estensive e tradizionali, riducendo l'impatto dell'agricoltura intensiva e del pascolo in bosco;
- controllo e riduzione dei processi di consumo di suolo, di artificializzazione e frammentazione;

- controllo e/o eliminazione di specie vegetali o animali aliene invasive;
- miglioramento delle conoscenze scientifiche sui valori Natura 2000 del Sito;
- informazione e sensibilizzazione della popolazione locale sulla Rete Natura 2000.

## **ART. 10. TUTELA DELLE EMERGENZE IDROGEOMORFOLOGICHE E DELLE SPECIE DEGLI AMBIENTI IPOGEI**

Costituiscono emergenze geomorfologiche le grotte e le cavità carsiche, i geositi, le doline, le gravine e ogni altra evidente forma del carsismo superficiale e profondo.

Sono vietate le attività in grado di alterare direttamente o indirettamente le emergenze geomorfologiche e il complessivo acquifero carsico delle Murge. In particolare per le doline e le gravine sono vietati interventi edificatori o comunque in grado di aumentare i livelli di impermeabilizzazione del suolo.

Sono da favorire gli interventi di ripulitura e di bonifica dai rifiuti e dalle discariche abusive delle gravine e delle doline.

L'accesso alle grotte è ammesso esclusivamente se autorizzato dall'Ente di gestione. All'interno del SIC l'attività speleologica è ammessa per fini di ricerca scientifica e per finalità turistiche assistite, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione.

All'interno del sistema ipogeo del SIC non sono consentiti gli ingressi di gruppi per finalità escursionistiche e/o didattiche (educazione ambientale, escursioni organizzate, gite scolastiche, corsi di speleologia) nel periodo tra il 15 novembre e il 15 marzo, in coincidenza con il periodo di ibernazione dei chiroterteri, e tra il 15 maggio e il 15 agosto, in coincidenza con il periodo riproduttivo. Al di fuori dei periodi di divieto sopra specificati, il limite massimo giornaliero ammissibile di visitatori nella grotta è stabilito in 3 gruppi di non più di 7 persone ciascuno, con un tempo massimo di permanenza in grotta non superiore a 20 minuti per ogni gruppo; mentre per le visite effettuate da speleologi tale limite è stabilito in 2 gruppi di non più di 5 persone ciascuno, e la permanenza in grotta non deve superare i 50 minuti. Le attività escursionistiche, speleologiche e/o didattiche devono essere svolte evitando per quanto possibile di attraversare i settori della grotta interessati dalla presenza di chiroterteri.

E' vietato:

- fotografare, toccare o maneggiare i pipistrelli a riposo nei loro posatoi, utilizzare lampade al carburante o altre fiamme libere, fumare o produrre eccessivo rumore nell'ambiente sotterraneo;
- abbandonare rifiuti nel SIC con particolare riferimento alle aree circostanti gli ingressi alle grotte e all'interno delle stesse. Durante le esplorazioni speleologiche e le eventuali visite guidate è vietato abbandonare qualsiasi rifiuto (in particolare polveri di carburante esausto) di danneggiare elementi fisici e morfologici (stalattiti, stalagmiti, ecc.) e di disturbare o asportare la fauna troglobia;
- accendere fuochi all'ingresso o in prossimità dell'ambiente sotterraneo.

La protezione degli ingressi delle grotte di maggiore interesse per i Chiroterteri deve essere effettuata mediante grate o cancellate costituite da barre disposte orizzontalmente e alla distanza le une dalle altre di 150-200 mm. Il posizionamento delle cancellate deve essere effettuato alla distanza di 4-5 m dal margine dell'apertura dei relativi ingressi. Tale misura si applica alle seguenti grotte:

Grotta di Nove Casedde (PU\_394); Grotta di Pilano (PU\_395); Grotta del Vuolo (PU\_899); Caverna Piccoli 2 (PU\_1090); Grotta Trentacani (PU\_588); Grotta delle Cento Camere (PU\_397); Grotta di Foggia Nuova (PU\_534); Grotta del Cuoco (PU\_502; cavità esterna al SIC "Murgia di Sud-Est").

All'interno del sistema ipogeo del SIC è vietato l'utilizzo di dispositivi di illuminazione ad acetilene e torce elettriche con lampadine di potenza superiore a 2 Watt e di intensità luminosa superiore a 1 cd (candela). E' altresì vietato puntare il fascio di luce direttamente sui chirotteri, e arrecare disturbi agli stessi.

Eventuali operazioni di scavo archeologico devono essere limitate ai periodi in cui i pipistrelli non sono presenti nel sito di scavo. Tali operazioni, poiché sono in grado di alterare il microclima dell'ambiente ipogeo devono essere effettuate valutando preventivamente l'impatto sui pipistrelli, tramite la consulenza di tecnici esperti in chirotteri.

Relativamente alla fruizione delle grotte interne alla Riserva Naturale Regionale Bosco Pianelle si attuano le norme più restrittive di cui al relativo regolamento di gestione.

## **ART. 11. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO RURALE**

Costituiscono beni del patrimonio rurale da tutelare tutti i fabbricati e i manufatti rurali individuati nel PPTR, all'interno dei beni vincolati o degli ulteriori contesti paesaggistici della componente culturale insediativa, e aggiornati nel database del PDG graficizzati nella tav. QC11 "Carta delle permanenze del sistema storico insediativo", nonché quelli ulteriormente censiti all'interno del Sito anche successivamente all'approvazione del PDG.

Il PDG riconosce il valore dei beni minori (seminaturali o antropici) e delle sistemazioni agrarie tradizionali, che costituiscono elementi caratterizzanti del patrimonio rurale quali: alberi camporili, olivi monumentali, siepi e filari alberati, specchie, fogge, iazzi, lamie, fontanili, abbeveratoi e cisterne e depressioni temporaneamente inondate - nonché degli elementi lineari quali tratturi o altri tracciati di antiche percorrenze, trame fondiarie definite da muretti a secco - e ne incentiva il recupero.

In tutto il SIC non è consentito danneggiare, rimuovere o trasformare gli elementi antropici e/o seminaturali lineari, puntuali o areali del paesaggio agrario sopra richiamati.

Inoltre il PDG promuove il censimento e la caratterizzazione dei beni minori del Sito con particolare riferimento ad ulteriori manufatti architettonici di valore storico culturale, identitario o paesaggistico ai fini della successiva tutela e valorizzazione.

Per tali beni le trasformazioni ammissibili sono assentite previo accertamento della reale consistenza e del valore storico, sentite le sovrintendenze nell'ambito dei censimenti stessi e degli studi promossi dal PDG.

## **ART. 12. SPECIFICHE DISPOSIZIONI PER I CONTESTI AD ELEVATA FRAMMENTAZIONE**

Il PDG individua le forme di diffusione insediativa e gli insediamenti a bassa densità edilizia ed elevata densità infrastrutturale come principali cause della frammentazione ecologica del Sito e in particolare del contesto paesaggistico locale n.1 definito "Ecosistema agricolo urbanizzato ad elevata frammentazione dell'hinterland di Martina Franca".

Per tali contesti il PDG ritiene prioritario indirizzare la pianificazione locale verso forme di governo che perseguano la limitazione di ulteriore consumo di suolo e favoriscano i processi di recupero ambientale e paesaggistico delle aree interessate, attraverso il mantenimento e la valorizzazione di varchi ineditati e delle aree agricole intercluse corrispondenti ad agroecosistemi di valore ecologico e paesaggistico.

In particolare, sono obiettivi prioritari da assumere per la formazione del nuovo PUG del Comune di Martina Franca, in applicazione dell'art. 3:

- la verifica del dimensionamento delle zone di espansione non attuate e prive di SUA alla data di approvazione del PDG, sia a destinazione residenziale che industriale/produttiva, e l'individuazione di aree idonee esterne al SIC per la delocalizzazione di quelle in contrasto con la presenza di habitat di interesse comunitario (prevalentemente 9250 - *Querceti a Quercus trojana*) o di agroecosistemi tradizionali come rilevato nel PDG;
- l'individuazione e la perimetrazione di aree di recupero dei nuclei già pianificati e di ambiti idonei a progetti di rigenerazione ecologica periurbana, attuati a mezzo di specifici programmi integrati (PIREP), volti all'aumento della biopermeabilità del territorio attraverso la conservazione attiva delle aree residuali naturali e seminaturali, forestali e agricole (con particolare riferimento agli habitat di interesse comunitario 9250; 62A0 e 6220);
- la riduzione della frammentazione degli habitat attraverso interventi di riconnessione delle tessere di maggiore valore "Natura 2000" (9250 - *Querceti a Quercus trojana*).

Al fine di supportare l'Amministrazione locale nella pianificazione urbanistica integrata caratterizzata da elevati livelli di coerenza paesaggistica ed ecologica, l'Ente di gestione del SIC di concerto con la Regione Puglia e con le Amministrazioni locali promuove, contestualmente o preliminarmente alla redazione dello strumento urbanistico generale (parte strutturale), la redazione di uno studio di fattibilità per l'attivazione di "contratti di varco" volti al miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica nel Sito e nell'Area contigua (scheda progetto 36). I varchi individuati potranno costituire aree di sperimentazione per l'attuazione dei suddetti PIREP.

In considerazione dello stato attuale di frammentazione del contesto paesaggistico locale n°1, fino all'approvazione del suddetto studio di fattibilità, nonché del PUG ad esso conforme, contenenti la definizione esatta dei varchi e delle aree di valenza ecologica in essi contenute, l'amministrazione comunale dovrà effettuare il controllo delle trasformazioni urbanistico edilizie, confrontandosi con l'Ente gestore, in base ai seguenti criteri:

- limitare la nuova edificazione alle aree di completamento già previste dallo strumento urbanistico vigente;
- perseguire la conservazione delle aree agricole residuali attraverso un regime di salvaguardia per le zone agricole e agricole residenziali della "campagna abitata", atto a circoscrivere gli interventi edilizi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, consentendo il restauro e il risanamento conservativo nonché i soli ampliamenti funzionali alle attività complementari alle destinazioni agricole e forestali (es. turistico ricettivo/agriturismo) nei limiti consentiti nell'ambito di piani di miglioramento aziendale, coerenti con gli obiettivi di diversificazione e multifunzionalità delle aree agricole;
- favorire uno sviluppo unitario ed equilibrato e l'inserimento paesaggistico delle zone produttive provviste di strumenti urbanistici attuativi già approvati e di quelle ancora prive di strumento attuativo non ritenute incompatibili dal PDG, in conformità alle seguenti prescrizioni:
  - la realizzazione degli edifici e dei relativi spazi di pertinenza dovrà avvenire limitando il consumo e l'artificializzazione del suolo;
  - in nessun caso potranno essere ridotte le superfici degli habitat di interesse comunitario presenti nel SIC come risultante dall'elaborato del PDG Tav.QC07;
  - le aree dovranno mantenere una funzione di servizio al territorio agricolo circostante ovvero assumere destinazioni funzionali alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli al fine di incentivare la filiera;
  - le aree dovranno essere pianificate con un intervento unitario sulla base dei criteri e dei requisiti previsti per le Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA).

Il PDG individua i seguenti criteri quali indirizzi prioritari per la redazione di programmi integrati di rigenerazione ecologica periurbana (PIREP):

- redazione di un programma unitario;
- verifica delle aree corrispondenti ad habitat 9250 - Querceti a *Quercus trojana* (come risultante dall'elaborato del PDG Tav.QC07) da destinare a verde privato o pubblico (in tal caso tali aree non devono essere considerate nel calcolo degli standard dovuti);
- priorità agli interventi che consentono di riconnettere tessere attuali dei boschi di fragno attraverso la destinazione delle aree a standard a verde urbano di valenza ecologica (anche con quote extra standard) e attraverso il contestuale mantenimento degli usi agricoli di riconosciuta valenza ecologica (Coltivazioni erbacee estensive con elevata presenza di alberi camporili, coltivazioni erbacee estensive con elevata presenza di siepi ai margini, Prati stabili –foraggiere- saltuariamente pascolati e ricchi di alberi camporili, zone agricole eterogenee e mosaicate);
- presenza di un progetto specifico di riconfigurazione/riqualificazione delle infrastrutture (viabilità e parcheggi) teso alla riduzione, ove possibile, dell'attuale densità infrastrutturale anche attraverso lo smantellamento di tratti esistenti finalizzati alla riorganizzazione complessiva dell'assetto viario. (con verifica del bilancio finale relativo all'indice di densità infrastrutturale ante e post intervento).

L'Amministrazione locale sulla base degli indirizzi definiti dall'Ente gestore effettua una rassegna dello stato delle proprietà interessate e attiva specifici momenti di informazione e partecipazione, per il coinvolgimento degli operatori locali e dei proprietari delle aree, finalizzata all'attivazione dei suddetti programmi.

### **ART. 13. DISPOSIZIONI GESTIONALI**

Al fine di una efficace, condivisa e partecipata gestione del Sito Natura 2000 e per la piena valorizzazione del ruolo dei diversi Enti pubblici e dei patrimoni pubblici e collettivi, l'Ente gestore del SIC:

- 1) predispone di concerto con le altre strutture regionali competenti uno Studio di fattibilità per l'attivazione di "Contratti di varco" per il miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica nel Sito e nell'Area vasta (sulla base della scheda progetto predisposta nel Piano di azione – PA);
- 2) individua idonei organismi locali con funzione di supporto all'attuazione del PDG, sul territorio SIC;
- 3) predispone appositi percorsi partecipativi per la definizione di protocolli di intesa atti a formalizzare gli impegni reciproci tra Ente gestore del SIC e i suddetti Organismi locali, finalizzati all'attuazione del PDG con riferimento ai contenuti degli obiettivi (generali, di contesto e specifici), delle azioni (PA) e del presente Regolamento.
- 4) redige un documento di indirizzo per la valorizzazione dei Beni Comuni del territorio del SIC: proprietà pubbliche, beni collettivi e usi civici.



## SEZIONE IV - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI URBANISTICI, EDILIZI E INFRASTRUTTURALI

*Disposizioni relative agli interventi edilizi, urbanistici e infrastrutturali. Il loro rispetto è condizione per il rilascio dei provvedimenti abilitativi, anche taciti e deve essere dimostrato nelle dichiarazioni e comunicazioni dell'inizio attività. Se non diversamente specificato, le disposizioni si applicano in tutto il territorio del SIC.*

### ART. 14. EDIFICI E MANUFATTI

Gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia, sono regolati dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale e assentiti in conformità alla normativa paesaggistica vigente.

Qualora detti interventi interessino fabbricati o manufatti nei quali sia accertata la presenza di specie animali di interesse conservazionistico (Chiroteri, Uccelli), il progetto dovrà prevedere idonei accorgimenti, per garantire la permanenza degli stessi durante e dopo i lavori.

Nel caso siano rilevate aree di interesse per la conservazione di chiroteri i soggetti proponenti l'intervento hanno l'obbligo di attuare gli interventi disposti, nel rispetto dei divieti di cui al successivo comma e dei seguenti criteri:

- nel periodo estivo garantire la presenza di locali idonei alla riproduzione;
- nelle aree di sottotetti, cavedi e intercapedini lasciare adeguati passaggi per l'uscita di dimensioni non inferiori ai 25 x 30 cm;
- utilizzare prodotti atossici per il trattamento delle diverse superfici (impregnanti per il legno, intonaci, colle e resine).

Nei casi di accertata o segnalata presenza di chiroteri, come sotto specificato, è fatto divieto di:

- eseguire interventi nei periodi di presenza dei chiroteri, dal 1 maggio al 31 agosto per i siti estivi e dal 30 novembre al 31 marzo per i siti di svernamento ove identificati;
- chiudere le vie di accesso ai siti utilizzati dai chiroteri impedendone il transito;
- realizzare o potenziare impianti di illuminazione a fini estetici, turistici, commerciali che abbiano diretta influenza sui siti utilizzati dai chiroteri;
- erigere, durante i periodi di presenza dei chiroteri nei siti identificati, estese impalcature esterne schermanti senza provvedere al mantenimento di idonee vie di accesso non disturbate;
- accedere ai siti utilizzati dai chiroteri durante il periodo di presenza degli stessi, fatti salvi interventi di necessità pubblica o motivazioni scientifiche, previa autorizzazione rilasciata dall'Ente di gestione.

## **ART. 15. IMPIANTI E INFRASTRUTTURE**

### **15.1 INFRASTRUTTURE A RETE**

La realizzazione di impianti e infrastrutture di rilevanza nazionale, regionale e provinciale – compresi gli impianti di telefonia mobile – è ammessa, a condizione che i relativi progetti dimostrino, mediante comparazione di alternative:

- l'indispensabilità delle nuove realizzazioni;
- l'assenza di alternative di localizzazione esterne al SIC;
- la scelta del tracciato o del sito e la definizione delle caratteristiche delle opere in modo tale da evitare incidenze significative su habitat e specie di interesse comunitario o sull'integrità del Sito (mediante procedure di V.incidenza);
- la definizione contestuale delle opere di mitigazione e compensazione degli effetti, in misura correlata alla natura degli interventi.

Ovunque possibile i tracciati degli impianti a rete, sia interrati che aerei, devono seguire le delimitazioni dei campi, le strade interpoderali o altri percorsi esistenti, al fine di arrecare il minor impatto possibile sulle componenti antropiche e naturali.

In caso di adeguamento o nuova realizzazione di linee elettriche ad alta e media tensione devono essere previste soluzioni tecniche adeguate per impedire o ridurre i danni sull'avifauna, quali: impiego di supporti tipo "Boxer", isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, utilizzo di cavi aerei di tipo "elicord", interrimento di cavi, applicazione di piattaforme di sosta, posa di spirali di segnalazione.

E' fatto obbligo di interrare i conduttori nel caso di elettrodotti e linee aeree a media e bassa tensione di nuova realizzazione.

Divieto di effettuare le manutenzioni, mediante taglio della vegetazione arborea e arbustiva sotto le linee di media e alta tensione, nel periodo 15 marzo – 15 luglio, a esclusione degli interventi di somma urgenza.

La realizzazione di impianti di illuminazione deve assicurare il contenimento dell'impatto luminoso, nel rispetto della LR 15/2005 e del relativo regolamento regionale 13/2006, e deve minimizzare il disturbo alla fauna di interesse comunitario o di valore conservazionistico.

### **15.2 RETE STRADALE**

Il PDG incentiva la valorizzazione della viabilità territoriale storica e/o di riconosciuto valore paesaggistico e/o panoramico, finalizzata all'implementazione di itinerari tematici con particolare riferimento ai contesti paesaggistici locali attraversati.

A tal fine sono consentiti e incentivati in tutto il territorio SIC:

- interventi di recupero e riconfigurazione a fini multifunzionali della viabilità locale (o altri tracciati esistenti anche su proprietà privata che prevedano l'utilizzo pubblico - servitù di passaggio) nell'ambito di progetti unitari e integrati di paesaggio, che prevedano forme di gestione e manutenzione realizzate da soggetti privati (singoli o consorziati) di concerto con l'Ente gestore (o con il soggetto proponente del progetto integrato);
- riconfigurazione paesaggistica del sedime e delle relative aree di pertinenza e aree annesse (LR 29/2003) dei tracciati storici ("rete tratturale"), attraverso il piano intercomunale dei tratturi, che comprenda la strada e gli spazi di fruizione, e che evidenzii gli elementi di ritmo del paesaggio percepibile, di segnalazione e orientamento, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento;
- sistemazione e costituzione della rete sentieristica (sentieri, percorsi pedonali e piste ciclabili, ippovie e simili);

- realizzazione di aree sosta breve in prossimità di punti panoramici di osservazione naturalistica e dei caratteri dei paesaggi;
- realizzazione di aree sosta lunga, attrezzate con punti informativi, finalizzati alla conoscenza dei luoghi di interesse ambientale e storico-testimoniale e alla corretta fruizione del SIC (parcheggi verdi, punti informazione, pannelli informativi e di orientamento, punti ristoro, partenza di percorsi tematici legati agli usi tradizionali locali);
- realizzazione di aree attrezzate temporanee per la vendita dei prodotti tipici coltivati in loco (realizzati attraverso l'uso di materiali compatibili) e la sosta pic-nic, localizzate preferibilmente in prossimità della rete storica dei collegamenti (rete tratturale).

All'interno del SIC, fermo restando quanto disposto dal Codice della Strada (DL n. 285/1992) in termini di requisiti geometrico funzionali e di sicurezza stradale, il PDG, fino all'approvazione delle "Linee guida per il miglioramento delle infrastrutture stradali integrate con i caratteri dei paesaggi e della rete ecologica locale" individua gli indirizzi generali di cui ai successivi comma.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria dovranno garantire prioritariamente:

- la sostituzione o il ripristino delle opere accessorie con materiali coerenti con il territorio circostante (interventi di sostituzione di opere in cemento con muri in pietra a secco);
- la creazione di passaggi protetti per la piccola fauna e la protezione degli attraversamenti dei mammiferi;
- azioni di riconfigurazione morfologica nelle aree di margine dell'infrastruttura, finalizzate a favorire un raccordo graduale con il terreno circostante;
- nel caso di tratti ad elevata frequentazione e flussi di traffico prevedere opportune fasce longitudinali a sezione variabile, per la rinaturalizzazione attraverso la creazione di "eco barriere", sistemi di filtri vegetali che abbiano il molteplice ruolo di riferimento visivo-percettivo, di sicurezza, eventuale barriera acustica;
- azioni di compensazione degli effetti provocati dalla presenza del corridoio infrastrutturale (ricostituzione della continuità delle matrici forestali, creazione di piccole casse di espansione alla intersezioni con i corsi d'acqua, ridisegno degli elementi di confine della maglia podere agricola, siepi e filari arborati).

Tutti gli interventi devono rispettare le seguenti condizioni:

- non devono essere prodotte alterazioni degli habitat e disturbo alle specie indicati all'articolo 1;
- deve essere perseguita la massima compatibilità delle forme di fruizione con i valori Natura 2000 del Sito indicati nelle tavole di piano. A questo scopo, la localizzazione e le caratteristiche delle opere devono essere scelte in funzione della minore interferenza possibile;
- devono essere impiegati materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo quanto previsto dal regolamento regionale 23/2007;
- deve essere privilegiato il recupero e riutilizzo dei percorsi e delle infrastrutture storiche esistenti, con particolare riferimento alla "rete tratturale";
- deve essere favorita l'accessibilità, attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche, in particolare per gli adeguamenti relativi alla viabilità ciclo-pedonale;
- deve essere promossa la costituzione di un'immagine unitaria, riconoscibile e di qualità del territorio del SIC;
- devono essere utilizzate specie vegetali autoctone ed ecotipi locali ed è vietato l'impiego di specie vegetali aliene invasive (con particolare riferimento ad *Ailanthus altissima*).

Lungo la rete stradale interna al SIC è fatto divieto di utilizzo di diserbanti chimici e di realizzazione del pirodiserbo.

### 15.3 IMPIANTI PER LE GESTIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Nel SIC Murgia di Sud-Est è fatto divieto di:

- utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione, provenienti dai depuratori urbani e industriali, con l'esclusione dei fanghi provenienti dalle aziende agroalimentari, sulle superfici agricole e sulle superfici naturali;
- realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliare quelli esistenti in termini di superficie.

L'Ente di gestione promuove in collaborazione con le istituzioni competenti, l'attivazione di sistemi di raccolta differenziata e l'eventuale creazione di isole ecologiche, finalizzate anche alla raccolta temporanea e al riutilizzo di inerti e materiali di scarto, volte a favorire il ciclo integrato di raccolta e smaltimento e a ridurre i fenomeni di discarica abusiva rilevati nel Sito, nonché il censimento delle discariche non autorizzate e la bonifica dei luoghi.

L'Ente di gestione promuove la riduzione degli scarti della produzione agricola e il riutilizzo in loco delle frazioni organiche e vegetali tramite compostaggio.

Nel territorio del SIC è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti e residui di qualsiasi genere, che devono essere depositati negli appositi cestini e spazi predisposti. E' altresì vietato il lavaggio di materiali di qualunque genere e natura con l'acqua delle cisterne o con quella degli stagni o delle eventuali pozze naturali o artificiali esistenti, fatte salve le normali pratiche agricole che non comportano significative alterazioni dello stato di conservazione dei biotopi umidi.

### 15.4 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (FER)

L'ente di Gestione promuove lo sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) di piccola taglia e finalizzati all'autoconsumo. Sono consentiti esclusivamente gli impianti fotovoltaici e da biomassa specificati per il SIC Murgia di Sud Est nell'allegato 3 del R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 e gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw.

## ART. 16. SISTEMAZIONI AGRARIE TRADIZIONALI

La manutenzione o il recupero delle opere di sistemazione e delimitazione dei fondi tramite muretti a secco deve avvenire utilizzando materiali e tecniche costruttive tradizionali, senza impiego di pietre appositamente sagomate. A questo scopo, si può fare riferimento alla documentazione e alle indicazioni fornite dalle Linee Guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco (PPTR). Tali indicazioni sono da privilegiare anche nel caso di realizzazione di nuove sistemazioni, fatta salva la possibilità di suddividere i fondi mediante siepi e filari.

Lungo i muretti a secco, esistenti e di nuova realizzazione, deve essere lasciata una fascia di rispetto, pari a circa 1 metro per le colture erbacee e 3 metri per le colture arboree.

È ammesso realizzare punti di raccolta delle acque, da collocare di preferenza in avvallamenti naturali, adottando soluzioni tali da favorire l'accesso da parte degli anfibi ed evitare il loro intrappolamento.

## **ART. 17. INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE AMBIENTALE E LA FRUIZIONE DEL SITO**

Il PDG indica le azioni prioritarie, promosse o incentivate dall'Ente di Gestione del SIC, finalizzate, direttamente o indirettamente, al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario e alla conservazione dell'integrità del Sito e del suo ruolo nell'ambito della Rete Natura 2000.

Oltre alle azioni prioritarie descritte nelle schede del PDG, sono ammessi i seguenti interventi:

- interventi di recupero e ripristino ambientale di aree degradate, nel rispetto delle disposizioni successive del regolamento;
- interventi volti alla difesa del suolo, secondo modi e tecniche compatibili con la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario e delle aree di elevato valore paesaggistico;
- interventi volti alla sistemazione degli accessi al SIC (riguardanti elementi vegetali/artificiali, installazioni, comunicazione-informazione, illuminazione, ecc.) lungo la rete locale, localizzati all'inizio dei tracciati della rete locale (intersezione strada provinciale/strade comunali) e di connessione tra i centri storici e i beni culturali presenti all'interno o nelle aree limitrofe al SIC;
- realizzazione di "parcheggi verdi", intesi come aree di sosta a basso impatto paesaggistico ambientale, con basso livello di impermeabilizzazione di suolo, minima visibilità dalle strade principali, impiego di materiali vegetazionali autoctoni, illuminazione notturna a chiamata, localizzati in modo da assicurare l'accessibilità e il collegamento con le aree di particolare interesse naturalistico, storico-paesistico e archeologico del SIC;
- installazione di pannelli informativi con indicazioni e informazioni sulle caratteristiche e le modalità di accesso/regolamentazione del SIC, sulle modalità comportamentali, sulla percorribilità dei tracciati, la lunghezza, localizzati all'inizio dei tracciati della rete locale (intersezione strada provinciale/strade comunali) e di connessione tra i centri storici e i beni culturali presenti all'interno o nelle aree limitrofe al SIC, in particolare all'intersezione con la rete tratturale (accessibilità principale) e la rete sentieristica e pedo-ciclabile.

## **ART. 18. ATTIVITÀ ESTRATTIVA E MINERARIA**

All'interno del SIC è vietata l'apertura di nuove cave e l'ampliamento delle cave autorizzate, ai sensi della L.R. 37/1985 e s.m.i.

Per i soli materiali lapidei di difficile reperibilità, così come riportato dal PRAE vigente, è consentito l'ampliamento delle attività estrattive, autorizzate ai sensi della L.R. 37/1985 e s.m.i., in esercizio alla data del 06/08/2013 (data di adozione del vigente PPTR). Tale ampliamento può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti. In ogni caso, la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata. Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all'Amministrazione competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all'aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all'intera area di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già coltivata e recuperata. Il Piano di Recupero dovrà mirare all'inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e con la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi.

È comunque fatto divieto di ampliamento delle cave autorizzate, laddove l'ampliamento riguardi aree interessate da habitat di interesse comunitario.

Nei progetti di recupero è obbligatorio osservare la seguente prescrizione:

- le pareti di cava devono conservare la presenza di anfratti, cavità e in generale di irregolarità. Se necessario per motivi di sicurezza, attività di consolidamento delle pareti è comunque necessario prevedere il mantenimento di cavità adeguate alla nidificazione e al riparo delle specie di interesse comunitario, con particolare riferimento a strigiformi e chiropteri.

La proroga delle attività estrattive autorizzate e in esercizio è consentita solo se non interessa aree ricoperte da habitat di interesse comunitario e a fronte di presentazione di specifici piani di coltivazione, di dismissione e recupero, da sottoporre agli enti competenti per l'acquisizione dei necessari pareri. In ogni caso la proroga può essere concessa per una sola volta e per un periodo massimo di 5 anni.

Le cave dismesse da più di 10 anni, con processi di rinaturalizzazione spontanea in corso non possono essere utilizzate per altri scopi, ma possono essere realizzati solo interventi volti all'accelerazione dei processi di rinaturalizzazione.

## SEZIONE V - REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

*Disposizioni sulle attività non attinenti alla materia edilizia e urbanistica. Devono essere rispettate dai piani di settore e possono costituire oggetto di accordi agro-ambientali o di convenzioni pubblico-privato riguardanti l'attuazione del PDG del Sito e lo svolgimento di attività legate alla fruizione collettiva.*

### ART. 19. ATTIVITÀ AGRICOLA E ZOOTECNICA

Per favorire il mantenimento del paesaggio agricolo tradizionale, per migliorare i livelli di maturità e qualità dei boschi e la sostenibilità delle attività agricole e zootecniche, e per valorizzarne la loro funzione di presidio territoriale, sono da favorire:

- la realizzazione di piani di gestione del pascolo aziendali o comprensoriali comprendenti i terreni pascolivi e i boschi pascolati, anche individuando carichi pascolivi diversificati e aree forestali da escludere dal pascolo;
- la realizzazione di interventi strutturali (quali muretti a secco, recinzioni fisse o mobili) finalizzate alla razionalizzazione del pascolo in bosco e al mantenimento di un carico di bestiame che non comprometta la rinnovazione delle specie;
- l'attuazione di buone pratiche agricole e zootecniche;
- la multifunzionalità delle aziende agricole;
- le attività di coltivazione effettuate nel rispetto delle prescrizioni dei disciplinari regionali di produzione integrata e biologica;
- le tecniche per il risparmio idrico e di riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari (con la piena applicazione del piano nazionale fitofarmaci); il censimento degli scarichi zootecnici;
- l'allevamento/coltivazione di razze/varietà agricole e zootecniche autoctone regionali;
- la realizzazione di interventi strutturali (quali muretti a secco, recinzioni fisse o mobili) finalizzate alla razionalizzazione del pascolo in bosco e al mantenimento di un carico di bestiame che non comprometta la rinnovazione delle specie forestali (ai sensi dell'Art. 2 comma 1 del Reg. Regione Puglia n. 5 del 26 febbraio 2015);
- la conversione delle aree coltivate in prati e pascoli;
- il mantenimento della maglia agraria;
- la realizzazione di attività di decespugliamento di ex pascoli abbandonati e la riattivazione del pascolo ovino o caprino, al di fuori delle aree forestali;
- la limitazione dei processi di consumo di suolo in ambito agricolo;
- la realizzazione di progetti di filiera e la valorizzazione degli Accordi agroambientali d'area;
- il miglioramento della biopermeabilità delle matrici agricole attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture verdi, quali siepi, filari alberati, alberi isolati, mediante utilizzo di materiale genetico autoctono (con particolare riferimento al contesto di paesaggio n.4);
- la riduzione dei carichi pascolivi in bosco, o l'eventuale esclusione di tali attività, nell'ambito delle proprietà private interne alle Aree protette incluse nel SIC.

è vietato:

- realizzare attività di pascolo in bosco o su terreni pascolivi con modalità e carichi pascolivi superiori ai limiti indicati dal RR 5/2015 o comunque in grado di alterare la qualità dei pascoli e dei boschi;
- realizzare attività di pascolo in bosco nell'ambito delle proprietà pubbliche interne alle Aree protette incluse nel SIC;
- impiegare organismi geneticamente modificati (OGM);
- utilizzare diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);
- colmare con terra e/o altro materiale detritico depressioni temporaneamente inondate nei terreni agricoli, nei ristagni dei fossati e nei fossati stessi e canali di scolo;
- eliminare gli elementi vegetali lineari e puntuali (alberi camporili, siepi, filari alberati, specchie rivegetate, aree umide) e i manufatti tipici del paesaggio agricolo (muretti a secco, terrazzamenti, serbatoi/cisterne, specchie, ecc.);
- effettuare l'abbruciamento delle stoppie prima del 15 settembre. L'Ente di gestione incentiva l'effettuazione di operazioni alternative che possano arricchire il terreno di sostanza organica, quali la trinciatura e l'interramento;
- effettuare lo spietramento dei pascoli e delle aree naturali e seminaturali.
- effettuare la conversione dei pascoli e delle aree coperte da vegetazione naturale e seminaturale in aree coltivate, o il loro rimboschimento (in tali aree l'impianto di specie arboree è consentito solo per la riqualificazione e l'ampliamento dei boschi di fragno o di roverella s.l.).

L'Ente di Gestione può incentivare o sospendere il pascolo negli habitat di interesse comunitario per motivate esigenze di conservazione delle risorse naturali.

## **ART. 20. GESTIONE FORESTALE**

Ferma restando la compatibilità del ceduo con gli obiettivi di conservazione del SIC, la fustaia, quale forma di governo legato a cicli lunghi e complessi, e nelle condizioni edafiche migliori, è preferibile al ceduo.

Sono da favorire e incentivare gli interventi di conversione dei cedui in fustaie o in cedui composti, quando le condizioni del soprassuolo risultino idonee al trattamento, anche mediante interventi di limitata intensità ed elevata frequenza. Le pratiche di conversione all'alto fusto devono essere orientate alla diversificazione della struttura, rilasciando comunque tutte le specie secondarie eventualmente presenti.

Nelle fustaie, compreso quelle transitorie, si deve mirare, attraverso i diradamenti e i tagli di maturità, a un trattamento dei soprassuoli disetaneo per gruppi, evitando la costituzione di estese particelle coetanee o coetaneiformi.

Il sottobosco va sempre rispettato. Ad eccezione delle specie aliene invasive (es. *Ailanthus altissima*) da sottoporre a controllo, vanno evitati generici interventi di ripulitura e abolite le pratiche di smaltimento dei prodotti di risulta tramite abbruciamento.

Il periodo entro cui poter svolgere le attività selvicolturali (taglio ed esbosco del materiale) va dal 1 ottobre al 15 marzo di ogni stagione silvana.

Nel corso della stagione silvana sono ammesse tagliate contigue non superiori a 10 ettari per i cedui e per le fustaie di latifoglie e non superiori a 3 ha per le fustaie di conifere. L'estensione della tagliata è determinata sommando all'area di taglio le superfici di bosco contigue:

- a) che siano state oggetto di taglio nelle 3 stagioni silvane precedenti, nel caso dei cedui;



- b) che siano state oggetto di taglio nelle 5 stagioni silvane precedenti, nel caso delle fustaie;
- c) che risultino transitoriamente prive di soprassuolo a causa di incendi o di altre cause naturali o antropiche;

La continuità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza che possono essere utilizzate nelle annate silvane successive.

Per “tagliata” si intende una superficie boschiva su cui debba essere effettuato il taglio di utilizzazione finale. Da tale definizione sono escluse le superficie forestali in cui siano eseguiti tagli intercalari, quali sfolli e diradamenti.

Nell'ambito del governo a ceduo è da favorire una matricinatura a gruppi, privilegiando il rilascio degli esemplari appartenenti alle specie accessorie e alle piante di maggior diametro. Durante gli interventi di utilizzazione del ceduo occorre riservare un numero di matricine di almeno 120 a ettaro, di cui almeno 1/3 deve appartenere al turno precedente. E' fatto obbligo tutelare tutte le piante di grande diametro (superiore a  $> 50$  cm), anche se deperienti, con cavità o schiantate. In ogni caso devono essere mantenute almeno 10 piante ad ettaro a sviluppo indefinito (scelte tra quelle di maggiori dimensioni) e, qualora presenti, 10 piante ad ettaro tra quelle secche o deperienti. Nelle utilizzazioni sopra i 5 ha la localizzazione geografica (espressa in coordinate WGS 84, fuso 33) di tali piante, comprensiva dell'indicazione della specie, diametro e altezza, deve essere indicata nelle domande di autorizzazione al taglio; le piante stesse devono essere opportunamente marcate sul tronco prima dell'inizio del taglio.

Non è consentito il taglio di piante sporadiche, ossia piante presenti in bosco in percentuale inferiore al 10%, così come non è consentito il taglio di piante isolate o riunite in piccoli gruppi.

E' da favorire e incentivare il controllo, e dove possibile, l'eradicazione, delle specie aliene invasive (es. *Ailanthus altissima*) mediante interventi selvicolturali che ne riducano le possibilità di sviluppo e/o la propagazione.

Il rimboschimento è consentito solo se finalizzato ad ampliare/riqualificare l'habitat dei boschi di fragno o roverella s.l. anche quale elemento di connessione ecologica tra nuclei forestali isolati, evitando l'interessamento dei pascoli, prati aridi e garighe.

Nella gestione dei rimboschimenti già esistenti devono essere adottati moduli colturali orientati a innescare i processi di rinaturalizzazione, attraverso diradamenti “dal basso”.

I viali tagliafuoco devono essere di “tipo verde attivo”, con una limitata asportazione della biomassa arborea.

Sono da favorire e incentivare la realizzazione di piani di assestamento forestale per le proprietà pubbliche e private di estensione superiore a 50 ha, di vivai forestali *in situ* e le attività di conservazione *ex situ* attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati preferibilmente operanti sul territorio del SIC.

Inoltre sono attività da favorire:

- l'individuazione di aree a totale esclusione di pascolo all'interno dei boschi nell'ambito del sistema di aree protette;
- la riqualificazione delle pinete artificiali, anche con interventi di diradamento;
- la realizzazione di interventi fitosanitari e per la riduzione del rischio di incendi;
- la riqualificazione dei boschi incendiati (riposo colturale, interventi di piantumazione, controllo applicazione del divieto di pascolamento, ecc.);
- il monitoraggio degli ungulati e il loro controllo in caso di sovrappopolamento (catture, abbattimenti, buone pratiche selvicolturali);

- la ricostituzione di corridoio forestali interni al SIC e tra questo e altri nuclei forestali della rete ecologica regionale (mediante ampliamento delle cenosi forestali e incremento delle dotazioni ecologiche delle matrici agricole);
- la realizzazione di un processo partecipativo di “Foresta Modello” nell’ambito di tutto il comprensorio murgiano, secondo un principio di ampio partenariato, che lavori sulla sostenibilità della foresta, come via preferenziale e strategica per l’incremento, attraverso l’innovazione e la *governance*, della qualità della vita nelle aree rurali;
- l’aumento dei controlli in ambito forestale per il rispetto del Regolamento regionale 5/2015 (pascolo in bosco) e monitoraggio degli effetti;
- campagne di informazione e divulgazione sul rischio di incendi;
- il censimento e la tutela diretta degli alberi monumentali.

## **ART. 21. ATTIVITÀ VENATORIA**

L’attività venatoria è ammessa nel SIC nei periodi e alle condizioni stabilite dai regolamenti regionali vigenti, relativi ai sistemi di Siti Natura 2000 di Aree protette o di Istituti faunistico-venatori.

E’ vietato rilasciare specie animali aliene o, seppur autoctone, non appartenenti a popolazioni locali.

In caso di sovrappopolamento di ungulati, verificato mediante adeguati censimenti, sono consentite attività di cattura e/o abbattimento degli esemplari in sovrannumero.

Sono da favorire attività di tabellazione del sistema di Aree protette al fine di un migliore controllo dell’attività venatoria e del bracconaggio e l’individuazione di un’area contigua alla Riserva Naturale Regionale Bosco di Pianelle, al fine di una migliore regolamentazione e controllo dell’attività venatoria ai suoi margini.

## **ART. 22. RACCOLTA DEI FUNGHI, TARTUFI E PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO**

La raccolta di funghi epigei è ammessa nel rispetto delle norme vigenti in materia della Regione Puglia e dei Piani e Regolamenti del sistema delle Aree protette interne al SIC.

Ai fini della raccolta è vietato il danneggiamento di qualsiasi specie appartenente alla flora spontanea erbacea, arbustiva ed arborea.

E’ comunque vietata la raccolta dei funghi epigei mediante l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l’apparato radicale della vegetazione.

I funghi devono essere raccolti a mano o con una piccola roncola tagliandoli alla base. I funghi devono restare interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie. E’ obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi ed aerati o comunque idonei a consentire la diffusione delle spore. E’ vietato l’uso di contenitori di plastica. E’ vietata la raccolta e l’asportazione della cortice superficiale del terreno.

## **ART. 23.    ACCESSO E FRUIZIONE**

Il PDG riconosce l'importanza di assicurare corrette modalità di accesso e fruizione nelle diverse parti del Sito, anche al di fuori degli ambiti di maggior valore naturalistico e storico culturale delle Aree protette presenti.

A tal fine sono promossi e incentivati i progetti di valorizzazione finalizzati alla fruizione tematica del Sito e del sistema dei beni naturalistici e storico culturali presenti, purché coerenti con le disposizioni contenute nel presente regolamento, con gli obiettivi di tutela generali e specifici e con gli obiettivi di contesto previsti dal PDG.

Costituisce un obiettivo prioritario il consolidamento e la valorizzazione delle strutture e attrezzature esistenti o previste nella Aree protette istituite (Centro informativo Riserva Regionale Bosco delle Pianelle, strutture per la fruizione e la didattica della Riserva Statale Murge Orientali - Masseria Galeone).

All'interno del SIC è fatto divieto di svolgere attività sportiva di fuoristrada e motocross al di fuori delle strade esistenti. E' altresì fatto divieto di arrampicata libera o attrezzata su pareti rocciose nel periodi di nidificazione dal 1 gennaio al 30 agosto, e di asportare, e/o danneggiare, la vegetazione naturale da cenge o pareti rocciose.

Per le pareti rocciose interne alla Riserva Naturale Bosco delle Pianelle è fatto divieto di praticare attività di scalata, progressione su corda o qualsiasi altra attività che possa interferire con la vegetazione rupicola presente e con la fauna selvatica frequentante le pareti verticali rocciose della Riserva.

Potranno essere autorizzate deroghe solo in alcuni tratti, già utilizzati per tali scopi da alcune associazioni locali, solo dopo che l'Ente Riserva avrà eseguito accurati studi scientifici che attestino che quella superficie di parete non sia occupata o idonea potenzialmente per ospitare specie di flora casmofitica di interesse conservazionistico.

All'interno del SIC è vietata la realizzazione di campi da golf.

## **ART. 24.    ATTIVITÀ MILITARI**

Le Autorità predisposte alla gestione delle aree militari interne al SIC devono predisporre idonei piani di gestione forestali e agricoli, finalizzati ad una ottimale sinergia tra le attività militari e gli obiettivi di conservazione degli habitat, delle specie e dell'integrità complessiva del Sito Natura 2000.

## SEZIONE VI - VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.I.)

*Normativa finalizzata ad una valorizzazione e razionalizzazione dei processi di valutazione di incidenza all'interno del SIC e nelle aree limitrofe, anche attraverso l'individuazione di un'area contigua circostante il Sito.*

### ART. 25. AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani, interventi o progetti, interni o esterni al SIC "Murgia di Sud-Est" (IT9130005), in conformità al quadro di riferimento normativo comunitario, nazionale e regionale, con particolare riferimento alla LR 11/2001 e alla DGR 304/2006, quest'ultima quale atto di indirizzo e coordinamento per le procedure di V. incidenza.

L'Area contigua del SIC, di cui all'art.2 e Tav. QG01, costituisce una area di attenzione per la decisione di assoggettamento a procedura di VI di piani e progetti.

In tale area l'obbligatorietà della procedura di VI si applica nelle sole aree contigue individuate come "zona prioritaria" relativamente ai soli interventi di seguito elencati:

- piani o progetti che interessano direttamente i *Sistemi di naturalità* come individuati dalla Rete ecologica regionale del PPTR e riportati nella Tav. QG01;
- nuova edificazione o nuove infrastrutture stradali in territorio extraurbano;
- nuovi impianti eolici o fotovoltaici (ad esclusione degli impianti per autoproduzione);
- nuovi elettrodotti ad alta tensione.

### ART. 26. INTERVENTI NON ASSOGGETTABILI A V.I.

In relazione alle specifiche caratteristiche del SIC "Murgia di Sud-Est" e alle finalità di tutela del PDG, i seguenti interventi, purché effettuati in conformità alle disposizioni del presente regolamento e degli obiettivi del PDG, non sono suscettibili di incidere significativamente sul sito Natura 2000:

- interventi di riqualificazione ambientale finalizzati alla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario e al raggiungimento degli obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000;
- interventi di manutenzione ordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici esistenti;
- interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, a condizione che non comportino modifiche di tracciato o d'ubicazione;
- interventi di manutenzione ordinaria di sentieri e mulattiere,
- interventi volti al mantenimento o ripristino delle sistemazioni agrarie tradizionali, compresi la manutenzione di muretti a secco esistenti limitati alle parti di cattivo stato di conservazione;
- interventi relative a opere di urbanizzazione primaria interrate realizzate lungo la rete stradale.

Per tali interventi la procedura di V.I. si intende positivamente assolta mediante dichiarazione di conformità alle disposizioni del presente regolamento e ai contenuti del PDG del Sito, sottoscritta dal

proponente e dal tecnico incaricato, e inviata all'Ente competente alla procedura di V.I. assieme alla copia del progetto.

L'Ente competente allo svolgimento della procedura di V.I. può comunque valutare la necessità di richiedere (entro 60 gg) lo studio di incidenza anche per gli interventi di cui sopra.

Per il principio di non duplicazione, sono esentati dall'effettuazione di ulteriori valutazioni:

- gli interventi previsti nei programmi di miglioramento aziendale o in strumenti urbanistici attuativi, qualora questi ultimi siano già stati soggetti a V.I. con assenza di incidenze significative e che abbiano dichiarato la non necessità di ulteriori approfondimenti valutativi.

## **ART. 27. MODALITÀ DI REDAZIONE DELLO STUDIO DI INCIDENZA**

Il processo di Valutazione di incidenza deve essere effettuato sulla base delle indicazioni contenute nella DGR 304/2006 e secondo i seguenti livelli:

### **Livello I: Screening.**

processo che identifica le possibili incidenze su un sito Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta alla decisione di procedere alla valutazione d'incidenza completa o "valutazione appropriata" qualora tali incidenze risultino significative o di escludere la necessità di tale valutazione nel caso di assenza di potenziali incidenze significative.

### **Livello II: Valutazione appropriata.**

processo completo di redazione dello studio di incidenza del piano o del progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità del Sito, dei suoi obiettivi di conservazione e dei contenuti del Piano di gestione e delle Misure di conservazione.

Il Livello II di Valutazione appropriata comprende anche:

- **individuazione e valutazione di soluzioni alternative:** processo che esamina modi alternativi di raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano evitando incidenze negative sull'integrità del Sito natura 2000.
- **individuazione di misure di mitigazione:** processo che individua le modalità di mitigazione degli impatti e dei livelli di incidenza legati al piano/progetto;
- **individuazione di misure di compensazione:** qualora non esistano soluzioni alternative e nei casi in cui, per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, è necessario che il progetto o il piano vengano comunque realizzati, devono essere individuate azioni in grado di bilanciare in modo proporzionato le incidenze negative previste.

Lo studio di incidenza dovrà dimostrare la coerenza del progetto e/o piano con i contenuti del Piano di gestione del Sito Natura 2000, e in particolare con gli obiettivi generali e specifici, con le strategie dei Contesti paesaggistici locali e con le azioni in esso contenute. Dovrà inoltre dimostrare di non accentuare le criticità riscontrate nel PDG stesso.